

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTA** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
- VISTO** l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19 giugno 2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
- VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2020, n.19;
- VISTO** il foglio prot. n. 70119 del 29 ottobre 2020, assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 16 novembre 2020 al n. 15691, a firma del Responsabile del procedimento, del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" del Comune di Milazzo e del Commissario Delegato TAR, con cui è stata trasmessa in formato cartaceo a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, la Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della Sentenza del TAR di Catania n. 1322/2016. - Ditta Pagano Nicola e Pagano Simone, adottata con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 15 maggio 2019;
- VISTA** la delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 15 maggio 2019 avente per oggetto: "*Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1322/2016.00 Ditta Pagano Nicola e Pagano Franco Simone*";
- VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e sm.i., relativi alla delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 15 maggio 2019;
- VISTA** la certificazione datata 18 settembre 2020 a firma del Segretario Generale del Comune di Milazzo, relativa all'avvenuta regolare pubblicazione dell'avviso e al regolare deposito degli atti, nella quale si attesta inoltre che non sono pervenute osservazioni/opposizioni durante il periodo di deposito né nei dieci giorni successivi;
- VISTO** il D.A. n. 149/GAb del 4 aprile 2019 dell'Assessorato Regionale Territorio ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i., con cui si è ritenuto che la variante di che trattasi "*...sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 13 e 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i., con le condizioni riportate nel parere n. 102 del 20 marzo 2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica*";
- VISTA** la nota prot. n. 174595 del 01 settembre 2017 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai

sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74, relativamente alla Variante in argomento, ha espresso parere favorevole a condizione;

VISTA la nota prot. n. 17816 del 23 dicembre 2020, con la quale l'U.O.3.1 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 9 del 21 dicembre 2020, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*...

RILEVATO che:

Il Comune di Milazzo, risulta dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 27 marzo 1986 ed approvato, dal DRU con decreto n. 958 del 24 luglio 1989 ai sensi dell'art.4 della L.R. 71/78, i cui vincoli preordinati all'espropriazione posti dallo stesso hanno perso efficacia per decorrenza dei termini;

Le Norme Tecniche di attuazione del suddetto strumento urbanistico sono state approvate con decreto n. 958 del 24 luglio 1989 e integrate con le modifiche introdotte con successivo decreto n. 434 del 9 giugno 1993;

Lo schema di massima della Variante Generale al P.R.G. è stato approvato con delibera commissariale n. 90 del 20 settembre 2004.

Da quanto emerge dagli atti e dalla Relazione Tecnica, si evince quanto di seguito esposto:

La variante in oggetto scaturisce dalla Sentenza TAR Sicilia, sez. di Catania n. 1322/2016 depositata il 13 maggio 2016, a seguito di ricorso presentato dai Sig.ri Pagano Nicola e Pagano Franco Simone, con la quale è stato ordinato al Comune di Milazzo di provvedere a normare l'area di proprietà dei ricorrenti, sita in Via Palermo ricadente catastalmente al foglio di mappa n. 22 particelle 587 e 1050 del NCT del Comune medesimo, mediante l'adozione di una variante specifica o di variante generale.

L'area in questione ricade in zona già classificata nel PRG quale BM2 "area di completamento interno al perimetro abitato delle frazioni Parco Vecchio ed Olivarella totalmente o parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, a destinazione mista". L'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente in sede di approvazione del PRG, accogliendo l'osservazione n. 3 in ordine alla zona "BM2", ha prescritto all'Amministrazione comunale di fornire per tali zone, la destinazione d'uso attuale degli edifici che vi insistono ed ha stabilito che " in attesa di detti accertamenti è DISATTESA ogni determinazione".

L'area interessata dalla Variante è contraddistinta catastalmente al foglio di mappa n. 22 particelle 587 e 1050 ed ha una superficie di mq. 177,00.

L'area in argomento è situata ad una distanza di circa 7,8 Km. dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Capo Milazzo" contraddistinto da codice ITA030032, per cui non si ritiene necessario procedere a valutazione di incidenza dell'intervento sul sito sopraccitato ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i..

Per tale area né il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico di cui al decreto del 4 luglio 2000, né i decreti attuativi e Piani Stralcio hanno evidenziato fenomeni di dissesto o pericolosità. L'area inoltre non risulta gravata da ulteriori vincoli oltre a quello sismico.

La nuova destinazione urbanistica che con la variante si intende conferire è quella già prevista nella "Schema di Massima" della Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottato con delibera commissariale n. 90 del 20 settembre 2004.

La destinazione urbanistica che si vuole conferire all'area è di Z.T.O. "B0c", normata dall'art. 9 delle N.T.A del vigente Piano Regolatore Generale.

La densità edilizia fondiaria max consentita nella citata z.t.o. è pari a 1,5 mc/mq, per cui su tale area è possibile insediare un volume max pari a mc. 265,50 (mq. 177,00 x 1,5 mc/mq).

Gli abitanti che si possono insediare in base all'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 corrispondono a 3 (mc. 265,50 : 80).

La dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggio è già stata verificata in sede di redazione dello Schema di Massima.

Articolo 4 – Destinazioni di zona

Le destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate nelle norme specifiche di zona.

La destinazione residenziale, qualora non diversamente specificato, s'intende comprensiva dei seguenti usi;

- Attività commerciale di vendita al minuto;
- Attività artigianali non moleste;
- Attività professionali;
- Locali per spettacoli e per riunioni;
- Servizi d'interesse collettivo anche privati;
- Ricettività alberghiera;

Articolo 9 – Zona B0c

Residenziale delle frazioni delimitate a nord dall'attuale tracciato ferroviario e a sud dal confine comunale.

La profondità di zona viene stabilita ovunque in m. 5 dalla facciata posteriore dei fabbricati

esistenti ed in m. 30 dal ciglio stradale per i lotti ineditati.

Interventi Consentiti

Come per le zone Bob (Ristrutturazione, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, nuove costruzioni).

Strumento di attuazione

Concessione edilizia

Prescrizioni edificatorie

1. Densità edilizia fondiaria max 1,5 mc/mq;
2. Altezza massima e numero dei piani : m 7,50 - 2 piani;
3. La distanza dai confini del lotto: minimo m. 5,00;
4. E' consentita l'edificazione sia in aderenza che su confine;
5. La distanza tra fabbricati deve essere pari a metà dell'altezza del fabbricato più alto con il minimo assoluto di m 5; E' prescritta, comunque, la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
6. Obbligo di arretramento dal margine stradale m. 3;
7. I fabbricati esistenti potranno mantenere la volumetria preesistente anche se in eccedenza all'indice di zona per la manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi di risanamento conservativo;
8. Le disposizioni inerenti le distanze dei fabbricati dal ciglio delle strade e quelle relative alla distanza tra fabbricati con interposte strade destinate al traffico di veicoli, devono essere adeguate alla normativa vigente in materia (Norma introdotta con il D.A. 434/DRU del 9.6.1993):

RITENUTO che:

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere quanto segue:

1. le motivazioni discendenti dalla esecuzione della sentenza TAR di Catania n.1322/2016 riportate nella Delibera del Commissario ad Acta n. **1 del 15 maggio 2019** di adozione della variante, a supporto della modifica proposta, appaiono congrue;
2. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
3. con D.A.n.149/GAb del 4 aprile 2019 dell'Assessorato Regionale Territorio ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i., la variante di che trattasi è stata ritenuta *"...sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica" di cui agli articoli 13 e 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i., con le condizioni riportate nel parere n. 102 del 20 marzo 2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica"*;
4. sono state adempiute le formalità previste per la pubblicazione nei modi e nei termini dell'art.3 della L.R.n.71/78 dell'atto deliberativo n. **1 del 15 maggio 2019** di adozione della variante, e sulla stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
5. la variante allo strumento urbanistico vigente, risulta supportata dal parere favorevole prot. n. 174595 del 1 settembre 2017 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, con la quale ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, esprime parere favorevole a condizione;
6. sulla variante in argomento, non è stato acquisito il parere di competenza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. in quanto lo stesso sarà espresso ai sensi degli artt.58 e 59 della l.r. n.71/78 in sede di Consiglio Regionale dell'Urbanistica.

CONSIDERATO che:

La compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina che si è pronunciato con il parere sopra citato; Il progetto in variante urbanistica, oggetto del presente parere, è stato oggetto di verifica ex art.12 D.lgs.152/06 dall'Autorità Competente, che si è espressa con D.A. n. 149/Gab del 4 aprile 2019, ritenendo lo stesso escluso dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

E' intervenuta la L.R. 13 agosto 2020, n.19 che all'art. 53, comma 1, così recita *"I piani territoriali e urbanistici, o le loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa previgente"*;

Con Circolare n.1/2020 del 24/09/2020, prot. 13070 sono state fornite da questo A.R.T.A. opportune precisazione anche in ordine alla disposizione di cui all'art.53, comma 1 relativo al *"Regime transitorio della pianificazione urbanistica"*.

Per quanto sopra espresso, ritenuto e considerato questa Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/D.R.U., è del

PARERE

che la variante adottata con delibera di Commissario ad acta n. 1 del 15 maggio 2019 avente per oggetto: *<< Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1322/2016. Ditta Pagano Nicola e Pagano Franco Simone, identificata in catasto al foglio 22 particelle 587 e 1050 del Comune di Milazzo, per il cambio di destinazione urbanistica da zona a "BM2" a zona "BOc", normata dall'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.>>*, sia assentibile, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti

che si sono già pronunciati, e pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della L.R. n.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della L.R. n. 40/95.>>;

VISTA la nota prot. 9245 del 3 giugno 2021 con la quale il Servizio 6/DRU ha trasmesso il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica reso con il voto n. 6 del 20 maggio 2021, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...*Omissis*...

Vista la nota del Servizio 3 - U.O. 3.1 del D.R.U. prot. n.17816 del 23.12.2020 con la quale sono stati trasmessi per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n° 9 del 21.12.2020, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, con la quale l'Ufficio ha ritenuto che la variante urbanistica adottata con delibera dal Commissario ad acta n.1 del 15/05/2019 avente per oggetto: "Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della Sentenza del TAR di Catania n.1322/2016 – Ditta Pagano Nicola e Pagano Franco Simone", identificata in catasto al Foglio 22, part.IIe n.587 e 1050 del Comune di Milazzo per il cambio di destinazione urbanistica da zona "BM2" a zona "BOc" normata dall'art.9 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale, sia assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati in merito;

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

Visto che l'Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. n.78446 dell'11/05/2021 ha confermato il parere favorevole condizionato reso con prot. n.174585 del 01/12/2017, ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74;

Visto che la Soprintendenza BB.CC.AA. - U.O. 3 Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici di Messina con mail del 20/05/2021, confermata con nota prot. n.0011962 del 26/05/2021, ha ritenuto "di non dovere esprimere alcun parere in quanto la zona in argomento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica, come perimetrale nella cartografia del PP9 di cui al D.A. 90/2019";

Udito il Relatore che ha esposto il contenuto della proposta di parere su richiamata resa favorevolmente dall'Ufficio e preso atto dei pareri espressi dai componenti della Commissione relatrice (anche da remoto) sulla compatibilità tra le previsioni della variante e le condizioni geomorfologiche dei luoghi con condizioni e l'insussistenza dei vincoli di cui al PP9 della provincia di Messina;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della proposta favorevole dell'Ufficio.

Per quanto sopra il Comitato esprime

PARERE

favorevole all'approvazione ai sensi dell'art. 3 e 4 della L.R. 71/78 e s.m.i. e art.53, comma 1, della L.R. n.19/2020 della "Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della Sentenza del TAR di Catania n.1322/2016 – Ditta Pagano Nicola e Pagano Franco Simone – adottata con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 15/05/2019", in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n° 9 del 21/12/2020 del Servizio 3 - U.O. 3.1 che è parte integrante del presente voto.>>;

RITENUTO di potere condividere il parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica con il voto n. 6 del 20 maggio 2021 assunto con riferimento alla proposta n. 9 del 21 dicembre 2020 dell'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU che è parte integrante dello stesso voto CRU;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e s.m.i. e dell'art. art.53, comma 1, della L.R. n.19/2020, in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica con il voto n. 6 del 20 maggio 2021 nonché alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la <<Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1322/2016. Ditta Pagano Nicola e Pagano Franco Simone", identificata in catasto al foglio 22 particelle 587 e 1050 del Comune di Milazzo, per il cambio di destinazione urbanistica da zona a "BM2" a zona "BOc", normata dall'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.>>, adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 15 maggio 2019.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 9 del 21 dicembre 2020 resa dall'U.O. 3.1 del Serv. 3/DRU;
2. Parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica reso con il voto n. 6 del 20 maggio 2021;
3. Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 15 maggio 2019 di adozione della Variante al P.R.G.;
4. All. 1 Tav. A Relazione Tecnica;
5. All. 2 Tav. 1 Inquadramento Territoriale scala 1:25.000;
6. All. 3 Tav. 2 Stato di fatto–Aerofotogrammetria del territorio comunale con individuazione

Area SIC scala 1:10.000;

7. All. 4 Tav. 3Aerofotogrammetria ed ortofoto dell'area oggetto della Variante estesa ad una congrua zona circostante scala 1:2000;
8. All. 5 Tav. 4 Stato di fatto – Stralcio PRG Vigente scala 1:5000;
9. All. 6 Tav. 5 previsione Variante PRG Schema di massima scala 1:5000;
- 10.All. 7 Tav. 6 Stralcio catastale scala 1:2000;
- 11.All. 8 Variante – Planimetria con Destinazione Urbanistica scala 1:2000;
- 12.All. 9 Relazione Geologica;

ART.3) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART:5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, alla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.6) Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 14/06/2021

IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato